

INDAGINI FINANZIARIE: SEMPLIFICAZIONE degli ADEMPIMENTI

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 12 novembre 2007 prevede una semplificazione degli adempimenti per gli operatori finanziari che vengono contattati dagli organi preposti ai controlli nell'ambito delle indagini finanziarie.

di Luigi FERRAJOLI

avvocato e dottore commercialista - Studio Ferrajoli Legale Tributario in Bergamo e Brescia

Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) gli Uffici delle imposte, in esecuzione dei compiti e delle funzioni loro attribuite, sono ora autorizzati a richiedere, previo nulla osta del direttore dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del direttore regionale, alle banche, a Poste Italiane S.p.a., agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio ed alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti oltre alle garanzie fornite da terzi, così come specificatamente previsto dall'art. 32, co. 1, n. 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [CFF ● 6332] in materia di accertamento delle imposte sui redditi e dall'art. 51, co. 2, n. 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF ● 251] in materia di imposta sul valore aggiunto.

L'art. 32, co. 3, D.P.R. 600/1973 e l'art. 51, co. 4, D.P.R. 633/1972 prescrivono inoltre che le riferite richieste e risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente per via telematica.

La norma primaria ha, tuttavia, rimesso all'Agenzia delle Entrate il compito di dettare

con proprio provvedimento le disposizioni attuative e le modalità tecniche di trasmissione delle richieste e delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti di natura finanziaria intrattenuti dai contribuenti con gli intermediari.

Con il Provv. 22 dicembre 2005, l'Agenzia delle Entrate è dunque intervenuta a disciplinare direttamente il procedimento di trasferimento delle informazioni, attraverso l'introduzione di specifiche disposizioni riguardanti: l'identificazione dei soggetti obbligati alle richieste ed alle risposte in via telematica, la determinazione dei formati, contenuti e modalità di trasmissione dei dati, l'acquisizione di una casella di posta certificata, la previsione di un registro contenente gli indirizzi elettronici, oltre alle prescrizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

SOGGETTI OBBLIGATI alle RICHIESTE ed alle RISPOSTE in VIA TELEMATICA

Ai sensi del Provv. Ag. Entrate 22 dicembre 2005, con decorrenza dal 1° settembre 2006, le richieste e le risposte previste dall'art. 32,

co. 3, D.P.R. 600/1973 e dall'art. 51, co. 4, D.P.R. 633/1972, sono rispettivamente formulate dagli organi preposti al controllo fiscale e dagli operatori finanziari (banche, Poste Italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, società fiduciarie).

Formato e contenuti delle richieste e delle risposte

Le richieste e le risposte devono essere formate secondo lo schema XML: le richieste vanno digitalmente firmate dal responsabile della struttura procedente, mentre le risposte sono anch'esse firmate digitalmente, ma in questo caso dal responsabile della struttura accentrata ovvero dal responsabile della sede o dell'ufficio destinatari delle richieste o da persona ad uopo delegata.

Si noti che le risposte possono tranquillamente contenere anche documenti allegati in formato digitale che tuttavia devono possedere le caratteristiche di un documento statico non modificabile, del tutto privo di elementi attivi (quali ad esempio macro e campi variabili).

Sono pertanto estensioni consentite il formato pdf, jpg, gif o tiff.

È in ogni caso riconosciuta la possibilità dell'utilizzo del formato compresso .zip, sempre che contenga file con caratteristiche di documento statico.

CASELLA di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA e REGISTRO degli INDIRIZZI

Con riferimento alle modalità tecniche di trasmissione delle richieste e delle risposte, il provvedimento 22 dicembre 2005 dell'Agenzia delle Entrate prevede innanzitutto che le informazioni debbano obbligatoriamente circolare attraverso l'utilizzazione di un sistema di posta elettronica certificata.

Con l'introduzione del sistema di posta elet-

tronica certificata viene difatti garantito il rispetto delle regole e delle formalità prescritte per la comunicazione a mezzo raccomandata, così come previsto dall'art. 4, D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, ⁽¹⁾ mentre l'adozione della firma elettronica assicura la sottoscrizione delle richieste e delle risposte nei termini previsti dall'art. 21, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. ⁽²⁾

Ne consegue che è stato richiesto agli organi preposti al controllo fiscale ed agli operatori finanziari di dotarsi di un'apposita casella di posta elettronica certificata, avvalendosi di un gestore incluso nell'elenco pubblico ex art. 14, D.P.R. 68/2005.

Entro il 30 giugno 2006, gli operatori finanziari hanno difatti già dovuto comunicare tramite servizio Entratel od Internet all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo di posta elettronica certificata unitamente alle informazioni riguardanti il codice fiscale, la denominazione, il tipo o categoria di appartenenza, la sede legale, nonché il codice fiscale ed i dati anagrafici del responsabile degli operatori finanziari, la data di eventuale variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, il certificato qualificato relativo alla firma digitale del responsabile dell'operatore finanziario ed il periodo di validità del certificato qualificato.

Ricevuta la comunicazione, l'Agenzia delle Entrate ha dovuto provvedere ad inserire l'indirizzo di posta elettronica certificata e le altre informazioni in un registro generale degli indirizzi elettronici.

Gli operatori hanno comunque l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate qualsivoglia modificazione delle informazioni entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

⁽¹⁾ Secondo quanto previsto dall'art. 4, D.P.R. 68/2005, la posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione deve essere considerata pienamente efficace e valida a tutti gli effetti di legge. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata viene difatti attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, così come avviene per una raccomandata con ricevuta di ritorno.

⁽²⁾ In forza del disposto ex art. 21, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), il documento informatico sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha un'efficacia equivalente a quella prevista per la scrittura privata nei termini prescritti dall'art. 2702 Codice civile.

Con una disposizione di chiusura del sistema, il provvedimento precisa che le richieste formulate dagli organi preposti al controllo devono intendersi comunque regolarmente trasmesse sulla base delle informazioni presenti sul registro degli indirizzi elettronici, anche nell'ipotesi in cui le intervenute modifiche delle informazioni non siano state tempestivamente comunicate entro il termine di trenta giorni dal verificarsi del fatto modificativo.

Come si può evincere, il registro degli indirizzi elettronici costituisce un elemento fondamentale dell'intero sistema, dal momento che contiene l'elenco di tutte le caselle di posta elettronica certificata, nonché per associazione le informazioni riguardanti l'operatore finanziario ed il responsabile.

Ed è oltremodo significativo rilevare che il registro degli indirizzi elettronici deve essere reso disponibile agli organi preposti al controllo ex art. 32, D.P.R. 600/1973 ed ex art. 51, D.P.R. 633/1972.

TRATTAMENTO e SICUREZZA dei DATI

Si deve innanzitutto premettere che i dati e le notizie acquisiti per effetto della trasmissione eseguita dagli operatori finanziari devono essere inviati in osservanza dei principi generali prescritti in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

La finalità della trasmissione delle informazioni è stata inoltre estremamente circoscritta, dal momento che l'invio delle notizie deve essere funzionalmente orientato alla mera attività di controllo e valutazione della capacità contributiva dei singoli contribuenti.

Per poter garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti è, dunque, stato preso in considerazione anche il profilo della tutela della sicurezza dei dati.

In particolare, la sicurezza della trasmissione dei dati a mezzo posta elettronica certificata è stata innanzitutto garantita attraverso l'introduzione dell'obbligo di dotazione di mi-

sure riguardanti il controllo degli accessi al sistema ed alla crittografia degli archivi.

Con riferimento, invece, alla sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, la disciplina prevede l'adozione di misure di protezione costituite da un sistema di autorizzazione per gli accessi ed un sistema di conservazione delle copie di sicurezza. La salvaguardia della riservatezza e dell'integrità dei dati è stata dunque assicurata attraverso l'impiego di un procedimento di cifratura dell'archivio da trasmettere tramite una coppia di chiavi «asimmetriche»: esiste infatti una chiave pubblica che viene utilizzata per la cifratura ed una chiave privata, conosciuta solamente dal soggetto titolare, che permette l'identificazione.

L'accesso ai dati è invece unicamente riservato agli operatori incaricati dei controlli nei confronti del contribuente cui sono riferibili le richieste e le risposte ed è altresì garantito da password che mantengono traccia dell'accesso.

PROVVEDIMENTO CORRETTIVO AGENZIA delle ENTRATE 12 NOVEMBRE 2007

Con Provv. correttivo 12 novembre 2007, l'Agenzia delle Entrate non ha tuttavia tardato ad apportare alcune interessanti modificazioni ed integrazioni alle disposizioni tecniche di attuazione delle prescrizioni contenute nell'art. 32, co. 3, D.P.R. 600/1973 e nell'art. 51, co. 4, D.P.R. 633/1972.

Le nuove disposizioni correttive si propongono infatti di addivenire ad una semplificazione tecnica del sistema integrato delle richieste di indagine finanziaria e delle relative risposte.

Una delle principali novità introdotte dal provvedimento in oggetto riguarda proprio il sistema di validazione delle risposte.

Con decorrenza dal 1° aprile 2008, gli operatori finanziari riceveranno, infatti, una comunicazione relativa alla validità della risposta prodotta attraverso un messaggio di posta elettronica certificata generato a seguito

della verifica della corrispondenza della transazione XML e degli allegati con i documenti informatici ed i modelli dei documenti acclusi in formato digitale (dunque un documento non statico privo di elementi attivi – macro o campi varibili – dotati di estensione .pdf, .jpg, .gif, .tiff).

Nel caso in cui le risposte non risultino accettate dal sistema di validazione in quanto non corrispondenti ai formati prescritti dalla normativa in esame, le stesse dovranno essere riprodotte in forma valida, non oltre il termine perentorio di 5 giorni decorrenti dal momento del ricevimento del messaggio di posta elettronica certificata con cui si informa l'operatore finanziario dell'invalidità della risposta.

Nell'ipotesi di risposta negativa è tuttavia consentito all'operatore finanziario di effettuare una trasmissione cumulativa in una unica transazione sempre con l'utilizzazione del modello XML entro l'ultimo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui è stata inviata la richiesta. ⁽³⁾

Ne consegue che l'operatore finanziario ha possibilità di cumulare e trasmettere simultaneamente attraverso un'unica transazione le risposte negative.

Si tratta di un meccanismo che risponde all'esigenza non solo di snellire il quantitativo dei flussi telematici attivati per effetto delle richieste avanzate dagli organi di controllo fiscale, ma anche al fine di realizzare una riduzione dei costi amministrativi sostenuti dagli operatori finanziari.

È stata altresì regolata attraverso l'ausilio di un canale telematico la cancellazione dall'elenco dei destinatari delle indagini finanziarie degli operatori che cessano la propria attività.

La cessazione dell'attività da parte degli operatori od il venir meno dell'obbligo di tenuta della casella di posta elettronica certificata costituiscono infatti giusti motivi per formulare, tramite l'ausilio del servizio Entratel od Internet, la richiesta di cancellazione dal registro degli indirizzi elettronici.

La cancellazione ha tuttavia effetto solamente dopo che sono decorsi 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta che viene rilasciata dall'Agenzia delle Entrate

Una volta decorso tale termine, l'operatore finanziario è autorizzato a procedere alla dismissione della casella di posta elettronica certificata utilizzata per la ricezione delle richieste di indagine finanziaria.

Si noti, infine, che il Provv. Agenzia delle Entrate 12 novembre 2007 ha apportato anche dei significativi aggiornamenti alle tabelle relative ai codici delle operazioni, rapporti e collegamenti per i quali è possibile formulare richieste soggette ad indagini finanziarie anche attraverso l'introduzione di nuove voci di dettaglio.

In particolare, la tabella generale dei movimenti, delle operazioni e dei servizi è stata modificata alla voce 35 dove sono state eliminate le azioni di RI.BA a credito o a debito, mentre dopo la voce 309 sono state aggiunti i prestiti obbligazionari, le operazioni di finanziamento soci, le attività di acquisto di partecipazioni, i titoli scaduti od estratti.

⁽³⁾ Si noti che in fase di prima applicazione, a partire dal 1° aprile 2008, le risposte negative cumulative collegate a richieste di indagine finanziaria consegnate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 29 febbraio 2008 saranno trasmesse entro il 10 aprile 2008, mentre le risposte negative correlate a richieste di indagine finanziaria consegnate dal 1° marzo 2008 al 31 marzo 2008 dovranno essere trasmesse entro il 30 aprile 2008.

Movimenti, operazioni e servizi soggetti ad indagini finanziarie

Prelevamento a mezzo sportello automatico
Canone cassette di sicurezza e custodia valori
Accredito per incassi con addebito in conto corrente preautorizzato
Contributi assicurativi e previdenziali (da non rilevare nelle operazioni extraconto)
Accredito per incassi con addebito in conto corrente non preautorizzato per cassa

– continua –

- segue - Movimenti, operazioni e servizi soggetti ad indagini finanziarie
Diritti di custodia e amministrazione titoli
Disposizioni di incasso preautorizzato impagato
Pagamento o incasso di documenti su Italia
Incasso tramite Pos
Disposizione a favore e bollettini di conto corrente postale
Emissione di assegni circolari e titoli similari - vaglia e vaglia postali
Accredito per emolumenti (stipendi - pensioni)
Pagamento utenze (da non rilevare nelle operazioni extra conto)
Acquisto o vendita divise e/o banconote estere
Addebito per estinzione assegno ed assegni vidimati (bancoposta)
Accrediti o incasso RI.BA (ricevute bancarie presentate per lo smobilizzo)
Cedole, dividendi e premi estratti
Accrediti o incassi effettuati salvo buon fine
Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali)
Effetti ritirati (pagati direttamente sulla banca di presentazione)
Commissioni
Effetti richiamati dal presentatore in seguito ad accordi con il trassato
Locazione (fitto - leasing)
Disposizioni di giro conto (stesso intermediario)
Interessi e competenze
Storni a credito o a debito
Imposte e tasse
Insoluti RI.BA
Disposizione per emolumenti
Pagamento o disposizione a mezzo sportello automatico
Effetti insoluti o protestati
Pagamento tramite Pos
Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero
Pagamento per utilizzo di carte di credito
Esecuzione mandati di pagamento
Accredito o incasso per utilizzo documenti in Italia
Bonifico per ordine e conto - compresa la disposizione di giro tra conti diversamente intestati tramite stesso intermediario
Pagamenti diversi: incasso assegno circolare, cambio assegni, estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi, rimborso su libretti di risparmio, estinzione carte prepagate)
Emissione assegni turistici
Prelevamento con moduli di sportello, compreso il prelievo o il ritiro di contante da parte di banche o succursali situate all'estero
Addebito per utilizzo credito documenti in Italia
Assegni bancari insoluti o protestati

- continua -

– segue – Movimenti, operazioni e servizi soggetti ad indagini finanziarie

Ricavo effetti assegni in lire e/o valuta estera al dopo incasso
Restituzione di assegni o vaglia irregolari
Esecuzione reversali di incasso
Rettifica di valuta
Accrediti o incasso per sconto effetti diretti
Accredito o incasso effetti presentati allo sconto
Competenze di sconto
Spese
Acquisto o vendite pronti titoli e diritti di opzione
Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da estero
Valori bollati
Versamento di contante o valori assimilati, compresi il versamento o consegna di contante da parte di banche o succursali situate all'estero e l'emissione di carte prepagate
Disposizioni di giro conto da/a altro intermediario
Acquisto/Vendita a termine di titoli, compresi il trasferimento fra dossier
Accensione ed estinzione riporto titoli
Sottoscrizione titoli e/o fondi comuni
Consegna o ritiro titoli al portatore allo sportello
Aumento di capitale e/o operazioni societarie
Finanziamento importo ed Anticipazioni export
Pagamento o rimesse documentate da o per l'estero
Prelevamento a mezzo sportello automatico di altro intermediario
Costo libretti assegni
Commissioni e spese su operazioni in titoli
Commissioni e spese su operazioni estero
Disposizioni di giro cash pooling
Versamento di titoli di credito e contante
Versamento assegni circolari emessi da altre banche
Prelievi a valere su crediti semplici
Addebito/accredito per operazioni su contratti derivati
Rimborso titoli e/o Fondi comuni
Bonifico dall'estero o sull'estero
Assegno copertura garantita
Erogazione prestiti personali e finanziamenti diversi
Vendita/acquisto oro o metalli preziosi
Conversione banconote in euro
Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita
Consegna/ritiro di mezzi di pagamento da parte di clientela per intermediari non bancari

– continua –

– segue – Movimenti, operazioni e servizi soggetti ad indagini finanziarie
Servizio euro giro e servizio Money Gram
Bonifico da/per intermediario residente
Aumento/riduzione di capitale e /o operazioni societarie
Consegna/Ricevimento titoli
Consegna/Ricevimento titoli nominativi
Riscatto polizze
Intestazione/Reintestazione Polizze
Ricevimento/Consegna contante
Intestazione diretta/Reintestazione a fiduciante di quote o azioni
Intestazione/Reintestazione gestioni patrimoniali
Garanzie reali
Servizi di natura non patrimoniale
Sottoscrizione quote OICR o azioni SICAV in contanti
Riscatto quote OICR o azioni SICAV
Distribuzione periodica proventi
Reinvestimento proventi periodici
Variatione intestazione quote OICR o azioni SICAV
Conferimento titoli e/o quote OICR e/o azioni SICAV
Prelevamento titoli e/o quote OICR e/o azioni SICAV
Conferimento/Prelevamento di liquidità
Prestito obbligazionario
Fianziamento soci
Acquisto di partecipazione e titoli scaduti o estratti